

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma IL 1° marzo 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. REAL DEM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA REAL DEM/ETA BETA FOOTBALL DEL 09.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 641 del 13.02.2019)

Rinviata.

2. RICORSO DELL'A.C. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRINARI TIZIANO SEGUITO GARA GELBISON/NARDO' DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposti dalla società A.C. Nardò di Nardò (Lecce), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAGANO COSIMO SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Locri 1909 di Locri (Reggio Calabria), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.C. Locri di Locri (Reggio Calabria)
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5 RICORSO DEL MANTOVA 1911 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARI NICOLA SEGUITO GARA MANTOVA/VILLA D'ALMÈ VALBREMBANA DEL 17.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Mantova 1911 S.S.D. A.r.l. di Mantova
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. TRASTEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. LORUSSO DAVIDE SEGUITO GARA TRASTEVERE/TORRES DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

La C.S.A., sentito l'assistente arbitrale, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Trastevere di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA' DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 16.05.2019 INFLITTA AL SIG. CUVATO UMBERTO SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela Calcio A.r.l. di Gela (Caltanissetta), riduce la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.4.2019.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA' DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOWE MOUSA BALLA SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela Calcio A.r.l. di Gela (Caltanissetta).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

V COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

9. RICORSO DEL CALCIATORE CUNZI EVANGELISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS/MARSALA DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cunzi Evangelista.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL S.F.F. ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FORMILLI GIOVANNI SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ATLETICO DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.F. Atletico di Fregene (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 1° marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina